



## Decreto correttivo dei decreti sul Jobs act

*Novità rilevanti*

Nel fare seguito a quanto comunicato sul Notizie n. 40/2016 circa la pubblicazione del decreto legislativo n. 185 del 24 settembre 2016, correttivo dei decreti attuativi del Jobs act, si fornisce di seguito una sintetica disamina delle principali novità.

### Lavoro accessorio (art. 49)

La modifica interviene in modo incisivo sulla gestione del lavoro accessorio (*voucher*), con l'intento di arginare il ricorso improprio/illecito a questa particolare tipologia contrattuale.

La disposizione tuttavia, formalmente in vigore dallo scorso 8 ottobre, ad oggi è ancora "monca" per la mancanza di indicazioni precise da parte del Ministero del lavoro circa le modalità delle comunicazioni.

Infatti il testo della norma modificata così prevede:

I committenti imprenditori non agricoli o professionisti che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio sono tenuti, almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla **sede territoriale competente dell'Ispettorato nazionale del lavoro**, mediante sms o posta elettronica, indicando, altresì, il luogo, il giorno e l'ora di inizio e di fine della prestazione .....

Dallo scorso 8 ottobre, dunque, i committenti - imprenditori non agricoli o professionisti - di prestazioni di lavoro accessorio, sono tenuti, **almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione**, a comunicare alla sede territoriale competente dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, mediante posta elettronica, i seguenti dati:

- Codice fiscale Azienda
- Codice fiscale Lavoratore
- Luogo della prestazione
- Data dello svolgimento
- Ora di inizio e fine della prestazione
- Codice controllo voucher

In attesa dei necessari chiarimenti da parte del Ministero sulla modalità di adempimento di tale obbligo nei confronti del nascente Ispettorato Nazionale del Lavoro, la Direzione Territoriale del Lavoro di Parma ha confermato che per il momento sono utilizzabili le modalità già in uso per il lavoro intermittente:

sms al numero 3399942256 oppure mail all'indirizzo [intermittenti@pec.lavoro.gov.it](mailto:intermittenti@pec.lavoro.gov.it).

Inoltre è possibile utilizzare anche le caselle mail della D.T.L. di Parma:

- Mail: [DTL-Parma@lavoro.gov.it](mailto:DTL-Parma@lavoro.gov.it)
- PEC: [dtl.parma@pec.lavoro.gov.it](mailto:dtl.parma@pec.lavoro.gov.it)



In un'unica comunicazione possono essere indicate anche più prestazioni per lo stesso lavoratore o per più prestatori in carico all'azienda, da effettuarsi nello stesso giorno in orari diversi oppure in giornate diversi.

Si ricorda che in caso di violazione all'obbligo comunicativo, verrà applicata la sanzione da 400 a 2.400 euro, in relazione a ciascun prestatore per cui è stata omessa la comunicazione.

Inoltre va rilevato che l'obbligo di comunicazione non riguarda committenti diversi da imprenditori e professionisti; i committenti non imprenditori ed i privati non devono pertanto effettuare la "nuova" comunicazione, dovendo solo procedere alla attivazione dei *voucher* con il canale INPS, seguendo le consuete modalità e le consuete tempistiche.

### **Ammortizzatori sociali (ex d.lgs. 148/15)**

- Inoltro istanze CIG per eventi oggettivamente non evitabili entro la fine del mese successivo (art. 15, c. 2)

Le domande di CIG per Eventi Oggettivi Non Evitabili (compreso il maltempo) derogano dal limite generale di inoltro entro i 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa e potranno essere inviate entro la fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento.

La disposizione in questione trova applicazione per gli eventi successivi alla data dell'8 ottobre, data di entrata in vigore del d.lgs 185/15.

Questa modifica consente di fatto di accorpare gli eventi verificatisi su un più lungo arco temporale e, conseguentemente, di ridurre il numero delle istanze.

- Decorrenza della CIGS (art. 25, c. 2)

La sospensione o la riduzione dell'orario per CIGS ha inizio **entro 30 giorni** dalla data di presentazione della domanda al Ministero del Lavoro (mentre in precedenza la norma prevedeva che la riduzione / sospensione non potesse decorrere prima del trentesimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda).

La novità non è di poco conto; mentre prima, per poter iniziare la CIGS, occorreva inviare l'istanza almeno un mese prima, ora questo viene meno, potendosi presentare – ad esempio – l'istanza oggi ed iniziare la sospensione / riduzione domani (o, comunque, entro 30 giorni da oggi, non essendo più necessario aspettare 30 giorni a partire da oggi.....).

### **Decreto semplificazioni (d.lgs 151/2015)**

- Disabili (artt. 4 e 15 L. 68/99)

Possibile il riconoscimento in quota d'obbligo di lavoratori già in forza con disabilità pari o superiore al 60% (in precedenza era ammesso solo il "superiore").

Aumentano le sanzioni per la mancata assunzione obbligatoria (ora l'importo è pari a 153,20 € al giorno per ciascun lavoratore non assunto, ovvero il quintuplo della misura del contributo esonerativo, pari a 30,64 € al giorno), ma si ammette l'applicazione della diffida, per cui se il datore inadempiente provvederà – nei modi e nei tempi imposti dai competenti uffici – a presentare richiesta di assunzione o stipulare un contratto di lavoro con la persona con disabilità avviata, ci sarà l'ammissione al pagamento della sanzione alla misura minima.